

8.2.7.3.1. 7.2.01 Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Sottomisura: 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

8.2.7.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione risponde al fabbisogno F24 "*Mantenere la qualità di vita e i servizi per fronteggiare i mutamenti demografici*" ed al fabbisogno F21 "*Sviluppare le bioenergie a basse emissioni inquinanti anche promuovendo l'utilizzo di sottoprodotti agro-industriali*" contribuendo prioritariamente alla focus area P6B "*Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali*" promuovendo l'utilizzo delle biomasse legnose per una corretta gestione delle aree boscate e incentivare la produzione di energia da fonti alternative attraverso la nascita di filiere locali e la creazione di servizi innovativi a vantaggio delle popolazioni rurali. Gli interventi si concentreranno prevalentemente sulla costruzione di impianti pubblici destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili che utilizzino risorse naturali presenti nelle zone rurali. In particolare, sono sostenuti interventi che valorizzino la biomassa legnosa, vista la concentrazione significativa di aree boscate, e la risorsa idrica per la produzione di energia idroelettrica.

Gli interventi ammessi consistono nelle opere necessarie alla realizzazione di:

- centrali con caldaie alimentate a cippato o a pellets comprensive, se necessario delle reti di teleriscaldamento o di semplice distribuzione del calore a più fabbricati;
- piccoli impianti idroelettrici.

8.2.7.3.1.2. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile.

8.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Coerenza con il Piano Energetico Regionale e relativi piani attuativi nonché la relativa disciplina regionale in materia (L.R. 26/2004 e D.G.RER 855/2012).
- Delibera dell'Assemblea regionale n. 51 del 26/07/2011 relativa all'individuazione delle aree e dei siti idonei per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e successivi atti di attuazione (Del. Giunta n. 362/2012).
- Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 21/07/2014.
- Gli interventi saranno realizzati in coerenza e in modo complementare con eventuali progetti LIFE sviluppati in ambito regionale sul tema della riduzione delle emissioni in atmosfera.

8.2.7.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari del tipo di operazione sono: Comuni, singoli o associati, altri Enti pubblici.

8.2.7.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi di:

- opere edili e impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla installazione, e al funzionamento degli impianti;
- fornitura di materiali e componenti necessari alla realizzazione e al funzionamento degli impianti;
- fornitura ed installazione di soluzioni “intelligenti” per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
- installazione e posa in opera degli impianti;
- macchinari e attrezzature connesse;
- spese generali fino ad un massimo del 10%, comprensive di progettazione tecnica, collaudo e consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica (inclusi studi di fattibilità).

Non sono ammessi a contributo i costi per l’acquisizione delle aree sulle quali sono previsti gli interventi.

8.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I progetti dovranno:

- essere localizzati in aree inserite in un Programma di sviluppo locale Leader – ad esclusione delle aree che ricadono in zona A - o in aree rurali con problemi di sviluppo (zona D);
- avere una spesa ammissibile non inferiore a € 50.000 e massima pari a € 500.000. E’ facoltà dei richiedenti presentare progetti superiori al suddetto massimale fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detto limite massimo di spesa;
- avere una potenza massima degli impianti pari a 1 Megawatt elettrico (Mwe) o 3 Megawatt termico (Mwt) a seconda della tipologia di energia prodotta;
- nel caso di impianti alimentati a biomassa legnosa: essere corredati da un piano di approvvigionamento che verifichi la possibilità di biomassa locale (ovvero l’approvvigionamento entro un raggio di 70 km dall’impianto) e vi sia la sottoscrizione di un progetto di filiera che veda la presenza di almeno un’impresa agricola o forestale di base.

Per rispettare i requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all’art. 13, lettera c), del Reg delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, negli impianti per la produzione di energia da biomassa l’efficienza energetica dell’impianto e l’efficacia nel trasferire il calore prodotto dovranno essere maggiori dell’85%; dovranno inoltre essere adottate le migliori tecniche disponibili per ridurre le emissioni di PM10, NOx, COV nei limiti prestazionali previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale n.855/2012, adottata in attuazione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera".

I beneficiari inoltre dovranno garantire la disponibilità del bene e la gestione e manutenzione delle opere per almeno 10 anni dalla liquidazione del saldo del contributo.

8.2.7.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Saranno considerati prioritari nella selezione i progetti:

- localizzati nelle aree rurali con problemi di sviluppo (zona D);
- che applicano le migliori tecniche disponibili per il controllo delle pressioni sull’ambiente;
- che coinvolgono Proprietà collettive;
- presentati in forma associata da più Enti.
- Nei bandi di selezione degli interventi da ammettere a contributo sarà stabilita una soglia minima di punteggio che i progetti dovranno raggiungere per essere considerati ammissibili.

8.2.7.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

E' previsto un contributo pubblico pari al 100% della spesa ammessa a contributo.

Il contributo potrà essere concesso parzialmente su presentazione dello stato avanzamento lavori.

8.2.7.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

Dal momento che la misura prevede come beneficiari anche enti pubblici per i quali è previsto il coinvolgimento nelle attività di controllo del PSR (Unioni di Comuni, Province o Regione), qualora la stessa amministrazione fosse sia beneficiaria che autorità di controllo, si deve porre attenzione al potenziale rischio di un conflitto di interessi.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

L'operazione viene realizzata da beneficiari pubblici, pertanto sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per la realizzazione dei lavori.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

I criteri di ammissibilità o priorità sono enunciati nel PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di quantificazione. Si rimanda alla fase di definizione dei criteri nei documenti attuativi la valutazione degli elementi di rischio riferiti alla controllabilità dei principi per la selezione che prevedono l'applicazione delle "migliori tecniche disponibili per il controllo delle pressioni sull'ambiente", il "coinvolgimento delle proprietà collettive" e la "presentazione in forma associata da più enti".

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento

Rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari: relativamente alle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione nell'ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti complessi, ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

Rischio di doppi finanziamenti quando il progetto si combina con altri progetti europei, sul tema della riduzione delle emissioni in atmosfera.

R10: Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi

Ai documenti attuativi sarà demandata:

- la definizione dei requisiti minimi del piano di approvvigionamento;
- i parametri da quantificare per evitare che il piano possa basarsi su stime non corrette;
- le modalità per garantire l'approvvigionamento entro un raggio di 70 km dall'impianto e per identificare l'area di provenienza del materiale.

Sempre a tale fase è demandata la formulazione dei requisiti del progetto di filiera, che prevederà la definizione di impegni contrattuali, e in generale in tale fase verranno definiti i

vincoli o impegni anche successivi al pagamento che dovessero essere connessi alla realizzazione del progetto.

Su tutti questi aspetti la valutazione di controllabilità sarà ripresa sugli elementi di dettaglio.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

8.2.7.3.1.9.2. Misure di attenuazione

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

In caso di enti beneficiari coinvolti anche nelle attività di controllo, il sistema di gestione e controllo individuerà una struttura organizzativa per lo svolgimento delle attività di controllo diversa e funzionalmente indipendente dalla struttura organizzativa che assume la competenza per la realizzazione del progetto.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

In base a quanto stabilito dal reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione "*con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici...*". Saranno pertanto messe in atto procedure istruttorie che consentano una verifica amministrativa il più possibile esaustiva delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici beneficiari. A tale verifica sarà subordinata la decisione di concessione del finanziamento.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

Relativamente ai criteri di ammissibilità e di priorità saranno definite regole oggettive di valutazione nelle disposizioni attuative. Le azioni di mitigazione dei rischi saranno messe in atto nella formulazione di dette regole e della procedura di valutazione.

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

Si prevede la predisposizione di procedure appropriate per gestire le richieste di pagamento che permettano di prevenire e individuare eventuali irregolarità o errori. ed

evitare il rischio di effettuazione delle opere, della spesa e/o rendicontazione in modalità o in tempi non corretti.

Per evitare il rischio di doppio finanziamento, occorre prevedere nei documenti operativi, la comparazione del progetto per cui si chiede il finanziamento con gli eventuali altri progetti presentati dal medesimo beneficiario valutandone nel dettaglio la complementarietà.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I documenti attuativi definiranno gli elementi di dettaglio. Sarà svolta una fase successiva di valutazione di controllabilità contestualmente alla formulazione delle disposizioni attuative dei bandi.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.7.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che la gestione della misura, basata su un tipo di procedimento analogo a quello adottato in precedenza per la misura 321 azione 3 del periodo di programmazione 2007/2013, possa attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste. In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "di dettaglio" della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

8.2.7.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso Non pertinente

8.2.7.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Gli impianti ammissibili hanno potenza limitata a 1 Mwe o 3 Mwt. Nel caso di impianti a biomassa esiste inoltre l'obbligo di approvvigionarsi di materiale locale attivando pertanto una micro filiera energetica locale.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili - Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 - Non pertinente

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente in quanto il tipo di operazione finanzia centrali con caldaie alimentate a cippato o pellets a base di biomassa legnosa o piccoli impianti idroelettrici, pertanto non vengono utilizzate materie prime indicate alla lett. e) dell'art. 13 del Regolamento Delegato C(2014)1460.